



[www.medyapro.it](http://www.medyapro.it)  
GIURISPRUDENZA

*Tribunale di Verona, sentenza 06.04.2016*

Tag: mediazione, clausola compromissoria, revoca decreto ingiuntivo;

### **TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA**

#### **SECONDA SEZIONE CIVILE**

Verbale dell'udienza del 6.4.16 della causa, iscritta al numero 9850 del ruolo generale degli affari contenziosi del 2015, pendente

#### **TRA**

P. S. SRL in persona del legale rappresentante rappresentato e difeso dall'Avv. M. G. e domiciliato presso la cancelleria del tribunale di Verona

- attore - opponente

#### **E**

E. SRL in persona del legale rappresentante rappresentato e difeso dall'Avv. D. de P. e domiciliato presso il suo studio in Verona

- convenuto - opposto

All'udienza del 6.4.2016 sono comparsi dinanzi al dott. Pier Paolo Lanni l'Avv. G. e l'Avv. de P. per parte opposta. L'Avv. De P. produce corrispondenza e.mail del 5/4/16, proveniente dal legale rappresentante della società opponente, da cui risulta il raggiungimento di un accordo tra le parti. L'Avv. G. contesta la produzione e ne eccepisce l'inammissibilità, rilevando in ogni caso che ad oggi risultano solo trattative ma non si è perfezionato alcun accordo transattivo. L'Avv. G. chiede quindi che la causa sia discussa e decisa. L'Avv. D. P. precisa che l'accordo è stato raggiunto e che l'unico motivo oggetto di discussione residua è l'applicabilità dell'Iva. L'Avv. G. ribadisce che ad oggi l'opposta non ha comunicato i termini e i contenuti effettivi della proposta, tanto che non

risulta formalizzata alcuna transazione. L'Avv. de P. ribadisce che l'accordo è stato raggiunto e chiede rinvio. L'Avv. G. si oppone e chiede che la causa sia decisa.

Il giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni. L'Avv. D. P. precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione, chiedendo in via istruttoria l'ammissione a prova contraria, in caso di ammissione delle prove di controparte, del testimone E. V.. L'avv. G. precisa le conclusioni come da foglio depositato telematicamente il 5/4/16.

Il Giudice invita le parti alla discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. I difensori discutono la causa richiamando i propri atti difensivi. Il giudice si ritira in camera di consiglio. Al termine della camera di consiglio il Giudice pronuncia mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto la seguente

### SENTENZA

#### REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Civile e Penale in composizione monocratica nella persona del dott. Pier Paolo Lanni, visti gli atti e le conclusioni formulate dalle parti; preso atto della discussione della causa; considerato in fatto e in diritto che:

- con atto citazione notificato il 9/9/15 (che si richiama per relationem), la P. S. SRL ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 0/15 del Tribunale di Verona, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 11.142,25 in favore della E. SRL, quale canone annuo dovuto per teleassistenza e manutenzione di impianto fotovoltaico in forza del contratto del 15/10/13, come indicato nella fattura 257/14;

- in particolare, l'opponente ha eccepito in via pregiudiziale l'incompetenza del giudice ordinario, in quanto l'art. 9 del contratto fatto valere prevedeva una **clausola compromissoria**, mentre nel merito ha contestato il credito eccependo il previo inadempimento della controparte e formulando quindi una domanda risarcitoria; - con comparsa di costituzione e risposta depositata il 5/2/16 (anch'essa richiamata per relationem), si è costituita l'opposta e ha contestato la fondatezza dell'opposizione, evidenziando tra l'altro la possibilità di ricorrere alla procedura monitoria pur in presenza di una **clausola compromissoria**; - l'opposta ha anche chiesto la condanna dell'opponente al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;

- orbene, l'opposizione, ed in particolare l'eccezione pregiudiziale dell'opponente, deve ritenersi fondata, atteso che: a) la causa concerne l'esecuzione del contratto del 15/10/13 e rientra quindi nell'ambito di applicazione della **clausola compromissoria** contenuta nell'art. 9 del contratto, che prevede un tentativo obbligatorio di **mediazione** ed all'esito un arbitrato rituale; b) la domanda proposta con il ricorso monitorio deve quindi ritenersi improponibile e il ricorso alla tutela monitoria non può giustificarsi con l'inesperibilità di tale tutela in sede arbitrale;

- in udienza l'opposta ha dedotto di aver raggiunto un accordo transattivo con la controparte, ma, a fronte della contestazione dell'opponente, non ha provato tale accordo ai sensi dell'art. 1967 c.c.; - ne consegue l'accoglimento dell'opposizione, la **revoca del decreto opposto** e la dichiarazione di **improponibilità della domanda proposta** con il ricorso monitorio;
- l'accoglimento dell'opposizione esclude la responsabilità processuale aggravata dell'opponente;
- le spese di lite seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico dell'opposta nella misura liquidata in dispositivo (secondo i parametri di cui al DM n. 55/14);

**P.Q.M.**

definitivamente pronunciando:

- **revoca il decreto ingiuntivo** n. 0/15 e dichiara l'improponibilità della domanda formulata con il ricorso monitorio;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. dell'opposta;
- condanna la E. SRL a rimborsare alla P. S. SRL le spese di lite che liquida in complessivi € 2000, di cui € 300 per spese ed € 1700 per compenso, oltre rimborso forfettario delle spese generali (15 %) e cpa.

Verona, 6 aprile 2016

Il Giudice dott. Pierpaolo Lanni